

Il doping alla luce della dike educativa tra punizione e comprensione

Emanuele Isidori

Università degli Studi di Roma “Foro Italico”

emanuele.isidori@uniroma4.it

1. Introduzione

L'obiettivo di questo saggio è quello di riflettere dal punto di vista della filosofia educativa del diritto sul doping nello sport in una possibile prospettiva di interpretazione dischiusa dal concetto greco di *dike*.

Questa prospettiva permette a nostro parere un'interpretazione meno riduzionistica del doping, pratica legata ai problemi riguardanti la sfera etica e morale dell'attività sportiva nella sua dimensione competitiva, aprendo la strada ad ulteriori prospettive di analisi del fenomeno, sia nel campo del diritto come scienza che della filosofia dell'educazione come area disciplinare.

Nella lingua greca antica il concetto di giustizia era espresso da quello di *dikaio syne*. Tuttavia nel diritto greco arcaico questo concetto era sconosciuto. Esistevano infatti due termini che ne sostituivano le funzioni ed erano quelli di *dike* e di *themis*. *Dike* significa in origine “decisione giudiziale” e *themis* è equivalente al concetto di “buon consiglio”.

Questi due concetti erano incarnati nell'immaginario greco dalle figure di mitologiche delle divinità *Dike* e *Temi*. Nella Teogonia di Esiodo (*Teogonia*, v. 901) *Dike* è la figlia di Zeus e di *Temi*, sorella di *Eunomia* (Buona costituzione) e di *Irene* (Pace). Con queste altre due divinità essa formava la triade delle Ore. In Esiodo (*Opere*, vv. 256-260), *Dike* ha il compito di vigilare costantemente sulle azioni ingiuste perpetrate dagli uomini e di segnalarle al Padre degli dei, a Zeus. *Dike* siede accanto a Zeus e viene rappresentata come sua supplice accanto al suo trono, sedendo supplice accanto al suo trono.

In origine i concetti di *dike* e *themis*, con i cambiamenti avvenuti nella società e nella morale greca, si evolveranno assumendo significati sempre più precisi. *Dike* finirà per significare non solo la funzione della conciliazione arbitraria ma anche quella della vendetta e della pena. La *themis* invece, da consiglio del dio incarna successivamente il significato di consigliatrice di prudenza per gli uomini¹.

Questa evoluzione concettuale è andata di pari passo con l'evoluzione degli

attributi assegnati alle divinità Dike e Temi. L'evoluzione di Dike verso un ruolo concettuale di vendicatrice di torti la trasformerà progressivamente in un personaggio da tragedia greca molto vicino alle altre divinità come le Erinni o l'Aisa (Destino).

Successivamente altre elaborazioni mitologiche la trasformeranno in una dea vergine: ciò per incarnare il concetto di purezza rappresentato sempre dalla giustizia che è al di sopra delle parti e non viene contaminata da intrusioni esterne. Dike finirà per incarnare col tempo l'idea di una giustizia basata sulla compensazione e sulla redistribuzione che sarà la tipica espressione di una visione paritaria della società e dei ruoli di chi ne fa parte; in questa evoluzione concettuale essa rappresenterà l'incarnazione di un modello di aristocrazia arcaica.

Già dal mondo greco arcaico si evince come Dike rappresentasse già un concetto astratto debolmente personificato in una vera e propria divinità. Ciò è testimoniato dall'assenza di culti riguardanti la dea o dalla scarsa diffusione di essi. Successivamente, con l'ateniese Solone (638 a.C. – 558 a.C), Dike incarna la giustizia del gruppo e dello Stato, concretizzandosi definitivamente in un concetto astratto: vale a dire in quella "giustizia" che è alla base del diritto e della sua applicazione nella comunità umana e che sarà poi reinterpretata dai romani nella sua forma di *iustitia*. Solone, per primo, quando salirà al potere nel 594, creerà uno spazio comune (*koinon*) nell'ambito della *polis* dove ad ogni membro veniva imposto di non trasgredire, andare oltre i limiti di quanto ad ognuno spettava – quindi della "giustizia" – rivelando pretese che oltrepassavano la misura (*pleonexia*) commettendo il "peccato" maggiore secondo la morale greca: quello di *ybris*. In questo spazio comune di convivenza e inerazione, come l'Oracolo aveva suggerito a Solone stesso, la "giustizia" era sempre la stessa sia per i non nobili (*kakoi*) che per i nobili (*agathoi*) e tutti erano tenuti ad osservarla nello stesso modo².

2. Il doping nella prospettive della dike

Questa breve introduzione al concetto di *dike* è funzionale alla nostra trattazione perché permette di avviare una riflessione sull'approccio giuridico al doping nella cultura contemporanea e di analizzarne le conseguenze alla luce del possibile modello pedagogico di applicazione che da esso scaturisce.

È stato detto che nella cultura contemporanea il doping tende ad essere interpretato come un problema etico che ha però prevalentemente dei risvolti di tipo medico e legale. In virtù di questa interpretazione, esso viene sempre visto in termini di "danni" per la salute umana e di "violazione" di norme e regole, con il conseguente sistema di

2 Cfr. A. Masaracchia, *Solone, La Nuova Italia Editrice, Firenze 1958*; A. Jellamo, *Il cammino di Dike. L'idea di giustizia da Omero a Eschilo, Donzelli, Roma 2005*.

sanzioni che ne deriva. Si tratta di un sistema che a sua volta presuppone tutta la vasta gamma di problemi etici che la sua applicazione comporta³. Possiamo affermare che discorso sul doping nello sport si muove oggi tra due tipologie di registri, che sono il classificatorio-descrittivo (tipico della visione medica) da una parte, ed il normativo-sanzionatorio (tipico della visione prospettata dal diritto come scienza) dall'altra.

Nell'interpretazione del doping contemporaneo è possibile ritrovare un retaggio della concezione del diritto prospettata dal concetto di *dike* dei greci, sia nella prospettiva del diritto greco arcaico che di quello soloniano. Interpretare il doping alla luce della *dike* significa infatti concepirlo in una in una prospettiva giuridica che possiamo definire "punitiva" che implica un modello pedagogico attuativo di tipo "coercitivo".

L'interpretazione del doping alla luce della *dike* – vale a dire del controllo sociale e della punizione esercitato sull'atleta che compie questa pratica – è funzionale ad una concezione "punitiva" del diritto e ad una interpretazione del ruolo che la scienza – oggi incarnata dalla medicina e dalle scienze bio-fisiologiche dello sport – vuole svolgere nel controllo sul doping.

Thomas Szasz sostiene che «L'essenza della struttura scientifica sta nello sforzo di comprendere meglio qualcosa per poterlo controllare. Nella scienza naturale, questo significa che lo scienziato, cioè una persona, studia e controlla l'oggetto di cui si interessa, cioè una cosa. La cosa studiata non ha voce in capitolo. Di conseguenza la dimensione e i dilemmi morali della scienza naturale non derivano da un conflitto fra lo scienziato e l'oggetto da lui studiato, ma da un conflitto fra lo scienziato e le altre persone, o gruppi di persone, che possono disapprovare le conseguenze personali e sociali del suo lavoro»⁴.

Nel caso del doping, il diritto e la medicina si comportano come scienze morali e non differisce dal comportamento delle altre scienze umane che studiano i problemi di questo fenomeno. In questo caso i giuristi e i medici studiano e controllano il soggetto di cui si interessano, cioè gli atleti. Gli atleti sono profondamente coinvolti in questo processo. Infatti, di conseguenza, «la dimensione e i dilemmi morali della scienza umana derivano da due fonti differenti: primo, da un conflitto fra lo scienziato e il soggetto, e secondo, da un conflitto fra lo scienziato e le altre persone, o gruppi di persone, che possono disapprovare le conseguenze personali e sociali del suo lavoro»⁵.

Sembra che il diritto, al pari della medicina, quando approccia il problema del doping si configuri sia come una scienza naturale che come una scienza morale che possiamo definire "parziale" perché cerca di comprendere il doping nella sua relazione

3 Cfr. Isidori E. (2014). *Derrida's concept about doping and its implications for sport education*. In Isidori E., Lopez Frias J., Müller A. (Eds) (2014). *Philosophy, sport and education. International Perspectives* (pp.103-117). Viterbo: Sette Città.

4 T. Szasz, *Il mito della droga. La persecuzione rituale delle droghe, dei drogati e degli spacciatori*, Feltrinelli, Milano 1977, p.146.

5 *Ibidem*.

con l'atleta per meglio riuscire a controllare meglio quest'ultimo. Si diceva "parziale" perché in realtà, mentre nella scienza naturale lo scopo è quello di riuscire a controllare meglio i fenomeni, nella scienza morale lo scopo è quello di rendere i soggetti consapevoli e capaci di auto controllarsi prevenendo da soli – attraverso una presa di coscienza che può avvenire attraverso lo sviluppo di una metodologia critico-riflessiva applicata a se stessi – comportamenti devianti. Il diritto come scienza umana e morale, nel caso dell'approccio al doping non sembra avere come obiettivo il potenziamento dell'autocontrollo personale che lascia al soggetto la possibilità di organizzare questo controllo su di sé in libertà e secondo tempi e metodi adatti e adattati alle esigenze del soggetto.

L'approccio meramente coercitivo e punitivo del diritto come scienza della *dike* al problema del doping (da cui spesso scaturisce una pena che si configura – per dirla in senso del tutto metaforico – come una sorta di "vendetta" non commisurata all'azione "sacrilega" ed al "torto" commesso) fa perdere a questa scienza la funzione che dovrebbe esserle propria in quanto scienza umana e sociale.

Configurandosi come scienza della *dike*, il diritto rivela una natura e un compito che non sembrano esserle propri.

Essa infatti finisce per adottare un modello epistemologico di riflessione e di azione tipico – come si diceva in precedenza – delle scienze naturali che attraverso lo studio, la previsione e l'analisi intendono esercitare il controllo sul comportamento umano (nel nostro caso, su quello dell'atleta). Il diritto nel controllo sull'atleta si configura secondo un modello di *dike* che unisce scienza e controllo sociale muovendosi fra tecnologia e totalitarismo. Del resto il comportamento umano può essere controllato in due modi principali: dalla persona stessa attraverso l'autocontrollo; oppure da un'altra persona o un gruppo di persone mediante una stretta coercizione⁶. Non sembrano esistere altre possibilità.

Il comportamento della condotta umana viene esercitato attraverso l'autocontrollo soprattutto in contesti nei quali le persone tendono a dare peso ai valori spirituali, alla volontà ed alla libertà: in questo contesto la religione e la pedagogia come scienza della trasmissione dei valori e dell'introspezione per la ricerca di significati trascendenti sembrano essere le "tecnologie del sé" che sviluppano questo autocontrollo.

Nei contesti invece nei quali le persone danno più peso ai valori materiali, all'uguaglianza ed alle questioni materiali (ciò sembra evidente nel caso dello sport), la coercizione esterna e la punizione diventano gli strumenti per controllare la condotta. La scienza si configura come adatta per attuare il perfezionamento della coercizione interpersonale e dell'inculcamento dei valori individuali e spirituali delle persone. Nel caso del doping, la scienza ha finito per arrogarsi entrambe le funzioni concentrandosi maggiormente sulla seconda.

6 *Ibidem*, p. 147.

3. Doping, norme e la funzione della *themis*

Il doping viene generalmente definito a partire dal non rispetto di regole sancite dalla violazione di norme di comportamento stabilite e codificate in modo –talvolta apparentemente – “razionale”. È la violazione di queste norme a determinare la presenza del doping. Questa presenza viene quindi stabilita e definita – anche in termini di “positività” di informazione – a partire da un’assenza: il non rispetto delle regole che implica una violazione (quindi un’altra “assenza”) di norme a sua volta collegate a valori intrinseci ed estrinseci dello sport quale pratica umana.

Quella del doping appare dunque come un’etica della negazione stabilita a partire da un “vuoto”, un’“assenza etica” che il diritto come scienza della *dike* non sembra essere in grado di riempire. Il sanzionatorio ed il punitivo che scaturisce da questo diritto appare inadeguato e limitante rispetto alla reale funzione che la scienza del diritto quale scienza etica ed umana dovrebbe svolgere nel contesto dell’approccio al problema del doping nello sport.

È vero che l’approccio della scienza del diritto come *dike* è giustificata dal fatto che in esso, essendo presenti norme che lo regolano, c’è bisogno di una decisione giudiziale. Tuttavia l’intervento del diritto appare quasi sempre legato ad un’azione punitiva. L’intervento appare sempre intervento è sempre collegato ad un momento sanzionatorio che certamente rappresenta la fase che, nel contesto della metodologia ermeneutica intesa come scienza della comprensione-spiegazione dei fatti si profila come momento dell’applicazione successivo a quello dell’interpretazione. Quello che sembra mancare nel diritto come scienza della *dike* applicata al doping è, in sostanza, il momento della *themis*, del cosiddetto “buon consiglio”, di quello che sotto certi aspetti corrisponde alla *synesis* aristotelica⁷.

Nel VI libro dell’*Etica Nicomachea*, Aristotele aveva parlato, accanto a quello di *phronesis*, anche del concetto di *synesis* (1137a31-1138a3; 1143a 1-18). Questo termine, generalmente tradotto come “comprensione”, “coscienza”, “sollecitudine”, “intelligenza”, “capacità di giudizio”, rimandava ad un sapere specifico. Infatti, mentre la *phronesis* rimanda ad un *sapere-per-sé*, ad un sapere di tipo individualistico centrato sulla capacità e sulla competenza ermeneutico-interpretativa (di giudizio e di azione) personale, la *synesis* implica un sapere-per-l’altro; vale a dire un sapere della comprensione e della cura dell’altro per indirizzarlo (attraverso un buon consiglio o un suggerimento) verso il bene⁸.

7 E. Isidori, *Synesis, phronesis and metis: A hermeneutical contribution to sport pedagogy as a human science*. In Gál A., Kosiewicz J., Sterbenz T. (Eds), *Sport and social sciences with reflection on practice*. pp. 180-192. Josef Pilsudski University of Physical Education and ISSSS, Warsaw 2016.

8 Cfr. E. Isidori, B. Di Pietro, J.L. Pérez Triviño, *Arbitraggio sportivo, etica ed educazione: prospettive di analisi filosofico-giuridica*. pp. 11-28. Sette Città, Viterbo 2013.

Parafrasando Aristotele, infatti, possiamo affermare che la *synesis* è quella virtù che, come essere umano, ogni giudice possiede (o dovrebbe possedere). Questa virtù permette di scoprire quel legame di affinità (di simpatia e di empatia) con la persona da giudicare indispensabile per giudicare con equità.

Questa comprensione è la premessa dell'intenzionalità educativa del diritto come scienza umana. Una intenzionalità che fa sì che un giudice sportivo, ad esempio, possa contribuire con le sue valutazioni ed i suoi giudizi, costruiti sempre nella prospettiva del "bene" del soggetto per il quale vengono emessi (in questo caso l'atleta o il giocatore), al suo miglioramento come persona, assumendosi una responsabilità (e sviluppando quindi una coscienza) nei confronti del soggetto stesso.

La *synesis* è, in sostanza, la premessa dell'applicazione equa del diritto nel doping nella prospettiva della *themis*. Assumere la *themis* nella prospettiva della *synesis* nel caso del diritto sportivo applicato al doping significa assumere una coscienza ed una responsabilità non solo nei confronti degli atleti e dei giocatori come persone ma anche nei confronti dello sport stesso come pratica umana che implica valori che debbono essere preservati, difesi e tutelati in quanto patrimonio comunitario.

La prospettiva della *themis* collegata con la *synesis* applicata al doping esprime un modello di diritto che si configura come un sistema ermeneutico che fa della coscienza-comprensione dell'altro e della sua specifica situazione, della cura, della tutela e della responsabilità nei confronti dell'atleta il centro dei suoi interessi e delle sue azioni di giudizio, controllo, supervisione (e prevenzione) nei controlli del doping.

Questo rappresenta il preludio per una funzione ben più ampia ed allargata del diritto sportivo come scienza della *dike* e della *themis*. Il compito della giustizia sportiva, infatti, non deve essere soltanto quello di agire sui comportamenti devianti dalla norma degli atleti in gara con l'obiettivo di impedire che essi possano sviare dall'orientamento ai valori, ma anche per preservare i principi ed i valori etici che sono propri dello sport in quanto bene comune e pratica portatrice di beni intrinseci utili all'umanità.

4. Verso una *dike* educativa per il diritto sportivo

La riflessione che abbiamo fino ad ora sviluppato sulla possibilità di un diritto sportivo concepito nella prospettiva della *dike* e della *themis* prospetta la necessità di un "ammorbidimento" della concezione del diritto sportivo in generale e nella sua applicazione al doping, o almeno una sua reinterpretazione alla luce di un nuovo modello ermeneutico non più soltanto di tipo applicativo sanzionatorio su base coercitiva.

Abbiamo visto come la categoria aristotelica della *synesis* faccia intravedere la possibilità di un ammorbidimento del diritto sportivo e del suo sviluppo verso la

direzione di una flessibilità che prospetta l'assunzione di un modello di interpretazione etica e giuridica basato sulla "cura". Questo modello non è altro che un modello ermeneutico di interpretazione etica di tipo pedagogico ed educativo⁹.

Del resto questa flessibilità interpretativa da parte del diritto nei confronti del doping appare come necessaria ed imprescindibile. Infatti il doping appare come qualcosa che sfugge alla mera definizione tossicologica, biofisiologica o medico-giuridica.

Il doping è infatti appare assimilabile ad una "droga". Esso appare come un concetto che funziona in modo simile a quello di *pharmakon* greco ("veleno" ed "antidoto", bene e male al tempo stesso). Vale a dire, che appena ci si avvicina o si pensa al concetto di doping nello sport, si sottintende sempre una prospettiva di interpretazione prescrittiva o normativa che influenza e pregiudica in modo irreparabile la nostra comprensione di questa pratica, rendendo difficile la messa in sospensione dei pregiudizi rispetto ad esso, come vorrebbe, ad esempio, il metodo fenomenologico a partire dall'*epoche* husserliana. Il concetto di doping non può mai essere qualcosa di teorico, di teorizzabile partendo da una sua definizione univoca, pura e definitiva.

Pertanto, se non esiste un teorema per i farmaci (ad esempio quali fanno bene e quali fanno male), non può esserci un teorema giuridico che possa definire con certezza che cosa è il doping e stabilire *a priori* una competenza scientifica (e giuridica) in grado di determinare tutto ciò, dal momento che il doping nello sport risulta sempre influenzato e stabilito da norme che sono sempre etiche e politiche, come accade nel caso delle droghe, la cui identificazione e la cui dannosità per l'uomo è sempre "relativa", perché soggetta a contingenze e fattori quali la cultura, la storia, le convenzioni, i pregiudizi e le convinzioni sociali¹⁰.

Il diritto non è in grado di stabilire con certezza un confine tra "artificiale" e "culturale", perché i termini esprimono mere convenzioni. Anche le forme di interdizione legate al doping sono convinzioni influenzati da fattori storici, culturali e politici legati sia ai regolamenti dei singoli sport che allo sport nella sua concezione generale. Come si diceva, non vi è alcun teorema (sia scientifico sia etico) o criteri ontologici ed oggettivi per trovare una risposta al problema del doping nello sport; per questo le risposte filosofiche, politiche, sociologiche, mediche o giuridiche rimangono sempre meri espedienti retorici incapaci di interpretare e comprendere realmente questa pratica. Inoltre, le eventuali pratiche repressive o permissive legate alla condanna o all'accettazione del doping nelle competizioni sportive, non possono essere mai giustificate alla luce di alcuna certezza (sia essa educativa,

9 V. Møller V., *The Ethics of Doping and Anti-Doping Redeeming the soul of sport?* Routledge, London-New York 2010.

10 J. L. Triviño J.L., *Ética y deporte*. Desclée de Brouwer, Bilbao 2011.

legislativa oppure etica, per esempio)¹¹.

Il discorso giuridico sul doping, pertanto, al pari degli altri discorsi, risulta sempre incapace di una giustificazione radicale sia per l'assunzione della posizione repressiva che per quella non repressiva o di tipo liberale nel doping. Per comprendere il doping nella sua essenza ed inquadralo in una prospettiva di tipo filosofico-giuridico, è sempre necessario non solo mostrare le contraddizioni interne di questo discorso, e l'impossibilità di una definizione esaustiva e definitiva, ma anche evidenziare come questa costruzione culturale cambi, si evolva internamente e venga percepita in modo sempre differente dai soggetti che vi sono coinvolti.

Nella prospettiva del diritto e dell'etica decostruzionista potremmo dire che il doping si prospetta come una sorta di "indecidibile"; vale a dire come un concetto la cui definizione (come accade con molti altri concetti nella nostra cultura) è sempre costruita e acquista significato sulla base di una opposizione binaria (tra bene o male, ad esempio). Tuttavia, il doping rappresenta un concetto fondamentale del diritto (e del diritto sportivo *tout court*) perché dà significato ad esso come scienza umana e sociale e permettendo un esercizio costante di riflessione critica¹².

Il doping, infatti, in quanto concetto assimilabile a quello di *pharmakon*, permette di riflettere su alcuni dei principali problemi dell'etica e del diritto occidentale, quali quelli di "sé", "coscienza", "ragione", "natura umana", "cultura", "libertà", "soggetto responsabile", "corpo", "repressione", "equità", "regole", "legge": tutti concetti che fanno anche dello sport una palestra etica e di riflessione giuridica.

Affinché il diritto realizzi la sua piena vocazione di scienza umana nell'approccio al doping è necessario pertanto che attenui la sua dimensione coercitiva datagli dalla sua conformazione di scienza della *dike* vada nella direzione della *themis*, del "buon consiglio" e della "comprensione empatica".

Ciò che è necessaria al diritto è una mediazione in una prospettiva pedagogica (vale a dire di riferimento a modelli teorici basati sulla teoria ermeneutica della "cura") ed educativa (nella prospettiva, cioè, di una applicazione centrata sull'equità più che sul diritto in senso stretto).

Quello che appare necessario è pertanto un diritto sportivo che si configura quale scienza della *dike* educativa capace di inglobare al suo interno anche il punto di vista etico-pedagogico prospettato dall'educazione.

L'educazione può aiutare il diritto sportivo ad attuare il passaggio dalla "astoricità" delle norme, delle idee e delle leggi astratte ed utopistiche del diritto alla storicità che possiamo definire "personale" dell'agire del giudice sportivo. È proprio in questo

11 Cfr. A. Schneider, T. Friedmann, *Gene doping in sports: the science and ethics of genetically modified athletes*. Elsevier Academic Press, London 2006; si veda inoltre: A. Miah, *Genetically Modified Athletes. Biomedical ethics, gene doping*. Routledge, London-New York 2004.

12 P. Duret, *Sociologie du sport*. Armand Colin, Paris 2001.

continuo interpretare per perfezionare, in questo infinito comprendere per adattare, in uno sforzo interminabile, le norme astratte e codificate dalla tradizione giuridica alle concrete situazioni alla vita, che il ruolo del giudice o dell'uomo di legge assomiglia sorprendentemente a quello dell'educatore.

L'equità dunque è la garanzia della non meccanicità dell'applicazione del diritto sportivo. Essa è una vera e propria categoria che permette al giudice sportivo un "ragionamento" più corretto ed umano nei confronti delle persone che si debbono valutare.

Infatti ogni decisione giuridica non si risolve in una meccanica applicazione di una regola generale e precostituita, ma nella assunzione di una *ratio* piuttosto che di un'altra. Per questo è proprio il ragionamento che trasforma qualcosa in "diritto" o in "norma". Questo ragionamento è sempre di carattere retorico; si tratta infatti sempre di accettare o di confutare tesi mediante il ricorso ad assunzioni condivise da quelli a cui ci si rivolge. Per questo, sostiene Alba Porcheddu che «la norma non è più l'oggetto del diritto, quanto una ragione per decidere, una risposta ad una domanda»¹³. La domanda che la persona pone è sempre una domanda umana, concreta, sempre "personale" ed originale. Per questo le risposte che possono darsi alla persona o le valutazioni sul suo comportamento non possono essere precostituite o date *a priori*.

L'equità allora è la categoria fondamentale che deve guidare il ragionamento del giudice sportivo (che in questo contesto deve comportarsi come un educatore) nel momento in cui egli si trova a giudicare o valutare la persona nella sua modalità di rivelarsi. Solo infatti l'equità permette l'umanizzazione e la personalizzazione di qualsiasi ragionamento retorico che abbia come oggetto la persona e le sue azioni. Questa razionalità non cerca infatti una conoscenza perfetta ed assoluta ma cerca una conoscenza "umana", perfettibile e sempre in progresso.

L'applicazione del diritto – o di uno "schema di valutazione" nel caso di un educatore – non può seguire modelli matematici ed il legislatore non può applicarlo come se fosse una macchina. La macchina infatti, non essendo umana, non conosce l'equità e di conseguenza non può impostare il suo "ragionamento" partendo da questa categoria. Di conseguenza l'applicazione o la valutazione compiuta dalla macchina è sempre disumana ed impersonale, giacché non tiene mai conto della persona e dei suoi bisogni. La macchina infatti non è "aperta" – come invece dovrebbe essere il giudice o qualsiasi educatore attraverso l'esercizio dell'equità – alla "razionalità retorica", la unica che, se esercitata lungo le direttive "flessibili" e sempre "adattabili" dell'equità, può garantire la "correttezza" – e tale correttezza è il frutto dell'umanità e del buon senso – della valutazione della persona e de l'applicazione della legge.

Infatti, ha ben detto Alba Porcheddu che: «la decisione giuridica non procede

13 A. Porcheddu, *Pedagogia e diritto, annotazioni per un confronto*, in A. Porcheddu (a cura di), *Gli incontri mancati*, Unicopli, Milano 1990, p.205.

deducendo meccanicamente da una norma né inferendo da un fatto, ma si istituisce risolvendo con prudentia una controversia particolare, concreta, contingente, operando scelte e prendendo decisioni in cui la ricostruzione del fatto non si distingue né si separa dall'applicazione del diritto»¹⁴. L'equità è dunque la categoria che ha il compito di integrare, o meglio di sanare il divario esistente tra l'astoricità della norma e la storicità, concreta e personale, del "fatto" riguardante il comportamento deviante legato al doping sportivo.

Per tale motivo possiamo affermare senza alcun dubbio che quella dell'equità è una delle categorie per eccellenza sulle quali va costruito il ragionamento del diritto sportivo. Del resto è proprio questa "nuova" razionalità, delineata dall'ermeneutica e nella quale l'equità come categoria del ragionamento svolge un ruolo imprescindibile e necessario che costituisce uno dei terreni di incontro più fecondi tra diritto ed educazione, come è stato ben messo in evidenza: «La recessione delle spiegazioni fonologiche e monocausali che la teoria dell'argomentazione e dell'interpretazione porta nell'ambito del diritto, l'attenzione posta sulla pratica delle decisioni razionali, il delinarsi di un concetto di razionalità, né totale né sostanziale, ma flessibile e circoscritto, il concetto di phronesis, di prudenza o saggezza nella prassi, che indica l'integrazione di ragione e di realtà e di storia, insomma di situazioni vitali, la messa in crisi di antinomie tradizionali (fatti-valori, descrittivo-prescrittivo, soggetto-oggetto ecc.) costituiscono tematiche che indicano loghi e dimensioni di convergenza tra l'ambito del diritto e quello della pedagogia»¹⁵.

Questa razionalità infatti, che appartiene tanto al sapere giuridico che a quello pedagogico - e non solo a quest'ultimo - non è un sapere teorico, una razionalità matematico-scientifica "chiusa" perché costruita su verità che erroneamente sono ritenute oggettive ed incontrovertibili, ma è piuttosto la razionalità della deliberazione e della decisione condotta con prudenza e che si fa sempre orientamento per l'agire nella situazione concreta.

Il sapere pedagogico, come quello giuridico, riguarda infatti l'agire umano. Per questo tale sapere, avendo sempre come oggetto di ricerca e di applicazione delle sue conoscenze la persona ed il suo mondo, necessita di una calibratura continua, di un continuo sforzo di adattamento che ne equilibri e ne umanizzi i risultati. Per questo l'equità è la categoria che integra, mediandolo attraverso il dialogo, il mondo ideale al mondo delle vite, il mondo delle idee astratte a quello concreto delle persone.

Lo sport è una pratica sociale ed educativa: per questo motivo, un professionista, o un atleta dilettante che è impegnato nello sport, non è mai un essere isolato che può comportarsi come tale: la sua pratica si riferisce sempre alla formazione, ed è sempre controllata dalla società. Lo sport rappresenta un mezzo per educare alla volontà;

14 *Ibidem*, p. 2016.

15 *Ibidem*.

per questo vi è nella società la paura che il doping, come la droga, impedisca questa educazione. Lo sport vuole evitare la droga e il doping; ma nel momento in cui la nega, finisce per affermarla, rivelandola come parte integrante della sua natura e della sua struttura di senso e significato.

Il doping fa “paura” al diritto perché esso sembra rappresentare la violazione di norme che vanno oltre la mera situazione sportiva. Il doping si comporta come uno strumento per potenziare ed estendere il corpo (come una sorta di protesi innaturale) che estende i poteri naturali dell’anima, sottintendendo, implicitamente l’uso di sostanze finalizzate a questo scopo (come gli steroidi ad esempio); uso che a sua volta implica un superamento dell’umano, dei suoi limiti e delle norme che lo regolano, sia nella sua dimensione mentale che fisica.

Il doping, insomma, ancora prima di essere un problema giuridico ed etico, è un problema culturale che conduce ancora una volta alla riflessione su che cosa vuol dire “naturale” ed “artificiale” nell’uomo. Il doping fa comprendere come lo sport sia fondamentale nell’etica e nell’antropologia umana, al punto che si può affermare che l’uomo è un “animale sportivo”¹⁶ e che l’esperienza del doping e delle droghe è sempre connessa alla natura umana ed è antropologicamente fondante dell’uomo umano.

5. Conclusioni

Il problema del doping è quindi un problema etico e filosofico fondamentale del diritto occidentale come *paideia* (educazione) e come tale esso deve essere sempre letto e interpretato. La dimensione filosofico-giuridica ed educativa del doping rappresenta, dunque, il punto di partenza per arrivare ad una sua più esauriente comprensione. Il doping nello sport implica problemi giuridici ed educativi che possono fornire alle persone un utile esercizio di riflessione sulla cultura umana, sulle responsabilità etiche che le azioni umane implicano, oltreché sui paradossi e sulle contraddizioni logiche che frequentemente si incontrano nella vita comunitaria.

Il doping è, paradossalmente, una parte integrante dello sport e anche del diritto sportivo; paradossalmente non può essere rimosso da essi in quanto è fondamentale per la costruzione del discorso etico, medico, giuridico ed educativo sullo sport come pratica umana. Il riflettere sul fatto se il doping (ma lo sport in genere) sia un bene o un male per l’uomo finisce di fatto per essere utile, per generare uno spazio etico da cui è possibile partire per costruire il discorso del diritto sportivo, dell’educazione e delle loro filosofie.

Questa filosofia del diritto e dell’educazione parte sempre dalla certezza che non

16 J. Derrida, *The rhetoric of drugs. In Interviews 1974-1994*. Stanford University Press, Stanford, 1995, p. 249.

esiste alcuna certezza o teorema scientifico per accettare o condannare le pratiche dopanti nello sport. La riflessione sul doping nello sport può essere utile dal punto di vista della filosofia del diritto per ripensare, attraverso opportune strategie riflessive che superino i meri concetti di permissivismo o repressione, l'approccio nei confronti delle sostanze dopanti o stupefacenti.

Il diritto quale scienza della *dike educativa* nel suo approccio al doping diventa, allora, la metafora stessa del diritto, del suo sviluppo e delle sue conquiste nella società contemporanea. Solo infatti attraverso un approccio giuridico non coercitiva, ma riflessivo e critico, finalizzato a rendere consapevoli le persone sulle sostanze dopanti e sulle implicazioni culturali, sociali, etiche e fisiologiche del loro uso, sarà possibile gettare le premesse per un'educazione al rispetto delle norme ed alla prevenzione che passa attraverso l'attuazione di comportamenti consapevoli e responsabili.

Bibliografia

- » Derrida J. (1995). *The rhetoric of drugs. In Interviews 1974-1994*. Stanford, CA: Stanford University Press, pp. 228-254.
- » Duret P. (2001). *Sociologie du sport*. Paris: Armand Colin.
- » Granaglia E. (2010). *Giustizia*, in Enciclopedia Filosofica, Vol. 7. Milano: Bompiani, p. 4878.
- » Isidori E. (2014). *Derrida's concept about doping and its implications for sport education*. In Isidori E., Lopez Frias J., Müller A. (Eds) (2014). *Philosophy, sport and education. International Perspectives* (pp.103-117). Viterbo: Sette Città.
- » Isidori E. (2016). *Synesis, phronesis and metis: A hermeneutical contribution to sport pedagogy as a human science*. In Gál A., Kosiewicz J., Sterbenz T. (Eds), *Sport and social sciences with reflection on practice*. p. 180-192, Warsaw: Josef Piłsudski University of Physical Education and ISSSS.
- » Isidori E, Di Pietro B., Pérez Triviño J.L. (2013). Arbitraggio sportivo, etica ed educazione: prospettive di analisi filosofico-giuridica (pp. 11-28). Viterbo: Sette Città
- » Jellamo A. (2005). *Il cammino di Dike. L'idea di giustizia da Omero a Eschilo*. Roma: Donzelli.
- » Masaracchia A. (1958). *Solone*. Firenze: La Nuova Italia Editrice.
- » Miah A. (2004). *Genetically Modified Athletes. Biomedical ethics, gene doping*. London-New York: Routledge.
- » Møller V. (2010). *The Ethics of Doping and Anti-Doping Redeeming the soul of sport?* London-New York: Routledge.
- » Porcheddu A., (1990). *Pedagogia e diritto, annotazioni per un confronto*, in A. Porcheddu (a cura di), *Gli incontri mancati*. Milano: Unicopli.
- » Szasz T. (1977). *Il mito della droga. La persecuzione rituale delle droghe, dei drogati e degli spacciatori*. Milano: Feltrinelli.

- » Schneider A., Friedmann T. (2006). *Gene doping in sports: the science and ethics of genetically modified athletes*. London: Elsevier Academic Press
- » Triviño J. L. (2011). *Ética y deporte*. Bilbao: Desclée de Brouwer.